Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DELL'11 MAGGIO 1963:

Supplemento n. 1

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Orari e programmi d'insegnamento della scuola media statale.

(4066)

Supplemento n. 2.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami e per titoli a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di diploma di maturità classica o maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnico-nautica o di ragioniere e perito commerciale.

Concorso per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Concorso per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di diploma di perito industriale chimico o perito chimico tintore, per le necessità dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato.

Concorso per esami e per titoli, a sei posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di diploma di perito industriale tessile o tintore.

Concorso per esami e per titoli, a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale, o di scuola tecnica a tipo industriale, o di istituto professionale a tipo industriale.

(1345 1346 1350 1351 1352)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per giovedì 16 maggio 1963, alle ore 10, in 1ª seduta pubblica con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari.
4. Insediamento del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

(4476)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per giovedì 16 maggio 1963, alle ore 10, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina di quattro Vicepresidenti, otto Segretari, tre Questori.
4. Insediamento del Presidente.
5. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

(4472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2066.

Criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessità scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1956, n. 1688;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessità scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'art 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 2. — VILLA

Regolamento concernente i criteri per la compilazione, da parte dei provveditori agli studi, delle graduatorie di necessità scolastica in ordine alle domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 1.

Nella compilazione della graduatoria prevista dall'art. 5, comma 1), della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i provveditori agli studi dovranno tener presente il seguente ordine:

a) opere divenute urgenti a causa di alluvioni, terremoti, crolli, calamità varie;

b) opere già finanziate a norma delle disposizioni vigenti, i cui lavori siano già stati iniziati e non completati;

c) opere già finanziate in parte per le quali si renda indispensabile l'ulteriore finanziamento per l'inizio dei lavori, o per assicurare lotti funzionali;

d) opere dirette ad eliminare, o attenuare l'insufficienza numerica di aule rispetto alle classi già funzionanti, e di nuova istituzione, sia di scuole elementari, sia di scuole del completamento dell'obbligo, ovvero di scuole secondarie, istituti professionali e scuole materne;

e) opere necessarie per la sostituzione di aule non idonee (aule di fortuna) perchè non rispondenti alla loro destinazione dal punto di vista igienico e didattico;

f) opere necessarie per la sostituzione di aule adattate all'uso scolastico o di aule appositamente costruite divenute inidonee.

Art. 2.

Nei casi indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 1, la precedenza, nell'ambito di ciascuna ipotesi, è determinata dalla disponibilità dell'area da parte dell'Ente, a titolo di proprietà, area riconosciuta idonea all'edificazione scolastica dalla competente Commissione provinciale.

Art. 3.

Le scuole e gli istituti di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ove le relative opere siano sussumibili nell'ambito della stessa ipotesi, sono considerati, nei reciproci rapporti, sul piano di parità in sede di riconoscimento del grado di necessità scolastica.

Lo stesso principio vale, nei reciproci rapporti, per le scuole e gli istituti di cui al numero 3 dell'articolo citato nel precedente comma.

Art. 4.

I provveditori agli studi formuleranno tre distinti elenchi graduati delle opere, in relazione alla ripartizione degli stanziamenti per tipi di scuole e istituti, come indicato ai numeri 1), 2), 3), dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 5.

Nelle opere di rilevante entità, quando sia da presumere che possa essere impegnata gran parte dell'assegnazione dei fondi relativi all'intiera Provincia, i provveditori agli studi, sempre nell'osservanza dei criteri di priorità stabiliti, potranno prevedere uno stralcio dell'opera complessiva, purchè funzionale.

Art. 6.

La congruità della spesa per le opere comprese nella graduatoria di necessità sarà definita dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione sentiti, in ogni caso, i competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

In virtù delle disposizioni dell'art. 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono estesi alle scuole materne statali, in quanto applicabili, i criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 629.

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata il 30 maggio 1962 dal presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Firenze, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Firenze, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1962, n. 107, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale;
Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Firenze, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli enti con esso convenzionati.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Firenze è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 3. VILLA

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze

TITOLO I

Finalità dell'Istituto

Art. 1.

E' istituito in Firenze l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 107.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 21 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 24.

TITOLO II

Governo dell'Istituto

Art. 4.

Il governo dell'Istituto spetta alle seguenti autorità, secondo le norme di cui agli articoli seguenti

a) al presidente del Consiglio di amministrazione;

b) al direttore;

c) al Consiglio di amministrazione;

d) al Consiglio direttivo;

e) al Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone

a) del presidente e di un vice-presidente; il presidente del Centro è anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) di un rappresentante dell'Università degli studi di Firenze;

c) di un membro onorario del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze;

d) del direttore dell'Istituto;

e) di tre insegnanti dell'Istituto, nominati dal Consiglio dei professori;

f) del dirigente tecnico dell'Istituto;

g) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) di un rappresentante del CONI;

i) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite anche le funzioni del segretario del Consiglio:

l) di un rappresentante *pro tempore* di ogni istituto, pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'Istituto un contributo annuo di almeno lire 500.000.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina, nel proprio seno, del vice-presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) approva su proposta del Consiglio direttivo, e ai soli fini finanziari, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento e del personale sanitario;

e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente:

g) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore;

h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 24 del presente statuto;

i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;

l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente

ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli istituti superiori.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione e al Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze una relazione generale delle attività dell'Istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritiene opportuni per il migliore andamento dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.

L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) del dirigente tecnico dell'Istituto;

c) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo e di professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.

Tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

b) delibera sui programmi degli insegnanti;

c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di ammissione, di profilo e di diploma;

d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;

e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;

f) procede, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, alla nomina o alla conferma del dirigente tecnico, scelto fra i professori di ruolo in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento. Ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario al Consiglio di amministrazione, ai termini dell'art. 6 dello statuto;

g) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno;

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore che lo presiede.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore:

a) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;

b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento didattico e degli uffici;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo, ed il Consiglio dei professori;

d) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;

f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

Art. 12.

In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandone esplicitamente nella delega.

Art. 13.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera *e*;

b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 8, lettera *c*;

c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza;

e) esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 14.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto,

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnicoli e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi ad impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

Il segretario amministrativo sovraintendente a tutti servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilità giusta le norme legislative e regolamentari.

TITOLO III

Ordinamento degli studi

Art. 16.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo d'istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 18.

Il concorso comprende:

a) visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente:

a) alla Sottocommissione per la visita medica;

b) alla Sottocommissione per le prove di valutazione fisica;

c) alla Sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 19.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi, che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 20.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi di distinguono in due gruppi *a*) scientifico-culturale; *b*) tecnico-addestrativo.

Art. 21.

Materie di insegnamento:

A) Gruppo scientifico-culturale.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:

Sezioni I

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) Antropologia e antropometria (biennale);
3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (annuale);
4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
6) Igiene generale (annuale);
7) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
8) Psicologia (annuale);
9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (annuale);
10) Idroclimatologia (annuale);
11) Igiene della scuola e degli sport (annuale).

Gli insegnamenti della I sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive e collegati coi problemi biologici relativi.

L'insegnamento della cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

Sezione II:

1) Lingua e letteratura italiana (annuale);
2) Pedagogia generale e differenziale (biennale);
3) Storia dell'educazione fisica e degli sport (biennale);
4) Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
5) Lingua francese o lingua inglese o lingua tedesca; a scelta dello studente (biennale); ciascuna con esercitazioni.

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre alla approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'Istituto.

B) Gruppo tecnico-addestrativo.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) Teoria e metodologia delle attività motorie (triennale);
2) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3) Tecnica e pratica ginnastica
   ginnastica educativa (triennale);
   ginnastica-ritmico-moderna (femminile, triennale);
4) Tecnica e pratica sportiva
   atletica leggera (triennale);
   attrezzistica (triennale);
   nuoto e tuffi (biennale);
   giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (biennale);
   scherma (maschile, biennale);
5) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6) Ginnastica correttiva (biennale);
7) Ginnastica e giuochi d'infanzia (annuale);
8) Tecnica individuale e collettiva del giuoco del calcio (triennale);
9) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale con esercitazioni (biennale);
10) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: (maschile annuale, femminile biennale);
11) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (annuale);
12) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale).

Le esercitazioni integrative avranno per oggetto: scherma; sci; pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e fisserà le materie da considerarsi come propedeutiche.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sport invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi, e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 22.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 21.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Condizione per l'ammissione agli esami di profitto è che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato.

Data la necessità che la preparazione individuale proceda per gradi, l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso all'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 21.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste:

a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima;

c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

Funzionamento dell'Istituto

Art. 24.

Oltre ai corsi normali, l'Istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari o Enti che ne facciano richiesta.

Art. 25.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.

Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 27.

Art. 26.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi e alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di 30 allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'Istituto.

Art. 27.

Per il completamento della loro preparazione professionale e tecnico-organizzativa gli allievi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 28.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 29.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o richieste in caso di pronto soccorso.

Art. 30.

Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario con il quale verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 31.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 32.

Presso l'Istituto può essere istituito, con apposito regolamento, un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V

Professori

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti artt. 6 e 9.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 34.

L'incarico degli insegnamento del gruppo tecnico-addestrativo è conferito, secondo le modalità dei precedenti articoli 6 e 9, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 35.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, di cui al precedente art. 21, è fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la ratifica verrà fatta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 36.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e diploma nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 37.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI

Assistenti

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti non di ruolo e assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti non di ruolo verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

TITOLO VII

Allievi Esami Tasse

Art. 39.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto è disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 40.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 15 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome e nome;

b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;

c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) dal certificato di nascita in carta da bollo;

c) dal certificato penale rilasciato dalle autorità competenti in epoca non anteriore a 3 mesi dalla data della domanda di ammissione;

d) da documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;

e) dal titolo originale di studi medi prescritto per la ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito, nel corso dell'anno e prima degli esami, col titolo originale;

f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;

g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 41.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 17 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 40.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 42.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.

Art. 43.

L'esame di concorso per l'ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente Statuto e dalle norme vigenti nell'Università.

Art. 44.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 45.

Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 46.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 47.

Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 48.

Il Consiglio di amministrazione può concedere la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi ad allievi di comprovate disagiate condizioni economiche.

Art. 49.

La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 50.

Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da

a) Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze;

b) enti e privati, con esso Centro di studi convenzionati;

c) eventuali enti o privati sovventori;

d) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;

e) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

f) rendite del suo patrimonio.

Art. 51.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 52.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consultivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 53.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) il rendiconto per le anticipazioni avute;

c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consultivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 54.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Consiglio direttivo del Centro studi per l'educazione fisica di Firenze, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Ente Nazionale A.C.L.I. per l'Istruzione Professionale (E.N.A.I.P.) di Firenze.

TITOLO IX

Personale amministrativo ed ausiliario dell'Istituto

Art. 55.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 56.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, della carriera di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 57.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili, e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Al segretario amministrativo è attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente 2-3 anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.

Al predetto segretario è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 — previo esame di idoneità — al quale egli è ammesso almeno dopo dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.

Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità, cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 58.

Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 59.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 60.

Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può inoltre assumere, nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 61.

Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'Istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'Istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze.

Art. 62.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

Norme transitorie

Nella prima applicazione del presente statuto il Consiglio direttivo del Centro di studi dell'educazione fisica di Firenze provvede a nominare il personale direttivo ed insegnante. I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale dell'istituto stesso che alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse, prescindendo dal limite massimo di età. Il concorso sarà indetto dal Consiglio di amministrazione.

In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento si procederà mediante concorso pubblico.

Tabella del ruolo organico del personale amministrativo - di ragioneria e d'ordine

	Numero posti	Coefficiente
Carriera direttiva		
Segretario amministrativo	1	402 325 271 229
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere	1	271 229 202
Carriera esecutiva d'ordine		
Applicato	1	229 202 180 173

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 630.

Prelevamento di L. 389.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 389.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 389.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per i viaggi del Ministro e del Sottosegretario di Stato (capitolo n. 2 - Giustizia) . . .	L. 2.000.000	
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato (cap. n. 4 - Giustizia) .	» 2.900.000	
		L. 4.900.000
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze)		
Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 145 - Lavori pubblici) . .		» 350.000.000
(assegnazione indispensabile connessa con le recenti avversità atmosferiche)		
Spese postali, telegrafiche e telefoniche (capitolo n. 21 - Industria)		» 35.000.000
(integrazione necessaria per provvedere a maggiori occorrenze, prima non prevedibili, connesse con il funzionamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio)		
		L. 389.900.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, e 31 ottobre 1962, numeri 1500, 1502 e 1511;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 389.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 2. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L. 2.000.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni, ecc. al personale addetto al Gabinetto del Ministro, ecc.	» 2.900.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 145. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	» 350.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 21. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 35.000.000
	L. 389.900.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 631.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile « F. Cipriani », di Nogara (Verona).

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile « F. Cipriani », di Nogara (Verona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1963, n. 632.

Erezione in ente morale dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 633.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Bologna.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data

4 ottobre 1961, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 6, 10 e 16 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Bologna, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 60. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **634**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Monterazzano del comune di Viterbo.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Viterbo in data 1° gennaio 1962, integrato con altro decreto e con dichiarazione entrambi del 10 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Monterazzano del comune di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 59. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **635**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Croce, in località Mazzaferro del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, integrato con postilla in data 30 novembre 1962, e con due dichiarazioni rispettivamente in data 25 marzo e 29 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Croce, in località Mazzaferro del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 58. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1961, relativo alla composizione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 1848/9 in data 20 febbraio 1963, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato per la nomina a membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani il consigliere dott. Giuseppe Del Gobbo in sostituzione del dott. Michele La Micela, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il consigliere dott. Giuseppe Del Gobbo è chiamato a far parte dei Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, designato dal presidente della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Michele La Micela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: Bertinelli

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, con cui sono stati istituiti i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che stabilisce che i predetti Comitati regionali debbano essere integrati dai rappresentanti degli Uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanità, nonchè dai tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella Regione;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Di Palma è stato chiamato a far parte del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche;

Vista la nota n. 25975 del 23 febbraio 1963, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che il dott. ing. Giuseppe Di Palma è stato collocato a riposo ed ha designato il dott. ing. Plinio Ferri, ispettore generale del Genio civile, a sostituirlo in seno al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche;

Decreta:

Il dott. ing. Plinio Ferri, ispettore generale del Genio civile, in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona è chiamato a far parte del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Di Palma.

Roma, addì 17 aprile 1963

Il Ministro: Rumor

(3912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Serrata (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di San Roberto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Balvano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Scido (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di San Procopio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Bonefro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Pesche (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Montenero Valcocchiara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Macchia d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Pietracupa (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3999)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Paglieta (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.108.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4000)

Autorizzazione al comune di Morro D'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Morro D'Alba (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di magistero della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 728 mod. 241 D.P. — Data: 13 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Genova — Intestazione: Giuseppe Garibaldi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2827 mod. 25-A D.P. — Data: 4 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pompili Vincenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241 D.P. — Data: 26 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Aquino Raffaele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 mod. 241 D.P. — Data: 16 aprile 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta:

Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Arena Francesco, nato a Palmi il 6 novembre 1908 — Titoli del Debito pubblico al portatore 9 — Capitale L. 161.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 mod. 25-A D.P. Data 16 febbraio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Granini Angela, nata a Velletri il 3 dicembre 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale della tesoreria di Messina — Intestazione: Caligiore Gaetano, nato a Palazzolo Acreide il 19 gennaio 1890 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 166 mod. 241 D.P. — Data 25 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Buonocore Girolamo, nato in Arola il 1° ottobre 1878 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 29.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 45 mod. 241 D.P. — Data 20 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Vitale Gabriella, nata in Aquilonia il 9 gennaio 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 137 mod. 241 D.P. — Data: 25 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale. della tesoreria di Avellino — Intestazione. Candela Carmela, nata a Volturara Irpinia il 15 ottobre 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 635 mod. cambio red. · Data: 11 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Rigo Carmen, nata a Lione (Francia) il 19 ottobre 1909 — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Cosenza — Intestazione Rizzuti Antonio, nato a Rossano il 15 marzo 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 20.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 D.P. — Data: 11 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Caserta — Intestazione: Valentino Felice, nato a Maddaloni il 25 maggio 1903 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 18 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione. Ligato Francesco Benito, nato a Melito P.S. il 19 luglio 1931; Ligato Pasquale Giuseppe, nato a S. Lorenzo l'8 luglio 1933; Ligato Giuseppe Salvatore, nato a S. Lorenzo il 19 aprile 1936 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 72.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1963

Il direttore generale GRECO

(2931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,18	621,19	621,22	621,15	621,15	621,10	621,20	621,15	621,20	621,17
$ Can.	576,28	576,20	576,50	576,10	574,75	576,12	576,35	576,20	576,10	576,10
Fr. Sv.	143,46	143,47	143,485	143,475	143,47	143,48	143,485	143,50	143,47	143,47
Kr. D	89,96	89,95	89,98	89,935	89,95	89,95	89,94	90 —	89,96	89,96
Kr. N.	86,93	86,93	86,98	86,935	86,90	86,93	86,94	86,95	86,93	86,93
Kr. Sv.	119,70	119,705	119,70	119,715	119,65	119,70	119,72	119,65	119,70	119,70
Fol.	172,79	172,77	172,81	172,74	172,75	172,80	172,775	172,80	172,77	172,78
Fr. B.	12,46	12,462	12,4610	12,46125	12,46	12,47	12,4625	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,76	126,775	126,795	126,765	126,75	126,78	126,775	126,75	126,77	126,77
Ls.	1738,78	1738,85	1739,15	1738,875	1738,45	1738,95	1738,85	1739 —	1739 —	1738,75
Dm. occ.	155,71	155,765	155,79	155,785	155,75	155,74	155,79	155,75	155,74	155,77
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,042	24 —	24,04	24,041	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,67	21,70	21,78	21,675	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 10 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	93 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,175
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,48
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,717
1 Fiorino olandese	172,757
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,77
1 Lira sterlina	1738,862
1 Marco germanico	155,787
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,672

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico nella provincia di Bolzano, riservato a insegnanti di ruolo di madre lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;
Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 12 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1960, registro n. 34, foglio n. 137, che ha bandito il concorso speciale per esami e titoli a undici posti di direttore didattico in prova nella provincia di Bolzano;
Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1959, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:
Gentile prof. Marino, ordinario di filosofia teoretica dell'Università degli studi di Padova, presidente;
Martuscelli prof. Filippo, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;
Fassari prof. Cesare, ispettore centrale per l'Istruzione elementare;
Strobl prof. Giuseppe, ordinario di lettere nel Liceo scientifico di lingua tedesca di Bressanone;
Waldthaler prof. Giuseppe, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di lingua tedesca di Bolzano.
Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Fazio, consigliere di 1ª classe.
La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 nella misura di L. 500.000.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1963
Registro n. 30, *foglio n.* 329

(4333)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico nella provincia di Bolzano, riservato a insegnanti elementari di ruolo di madre lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami e titoli a undici posti di direttore didattico, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 5 settembre 1960, avranno luogo nei giorni 27 e 28 maggio 1963, alle ore 8, presso il Ministero della pubblica istruzione, sala del Consiglio superiore.
I singoli candidati al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del presente diario dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(4332)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sessione di esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;
Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;
Ritenuto la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

E' indetta per l'anno 1963 una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale.
Le prove relative avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sedi di Procura della Repubblica, nel mese di giugno 1963.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1963
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 313

(4340)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il Ministero difesa-Esercito comunica che il giorno 3 giugno 1963, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1962) per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(4374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 44, in data 5 gennaio 1962, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1961;
Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;
Riscontrata la regolarità degli atti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Brugnolo Luigi	punti 53,030	su 100
2. Duner Mario	» 52,560	»
3. Bertazza Antonio	» 51,738	»
4. Scaranello Giovanni	» 50,765	»

5. Bozzolan Giacomo	punti	50,138	su 100
6. Alberti Italo	»	49,321	»
7. Paparella Giorgio	»	48,160	»
8. Rossetto Albinetto	»	47,680	»
9. Bruschetta Tullio	»	47,458	»
10. Bucci Virginio	»	46,445	»
11. Pagliani Gianluigi	»	46,227	»
12. Zen Lorenzo	»	46,101	»
13. Cassarà Salvatore	»	45,890	»
14. Sivieri Giorgio	»	45,715	»
15. Tobaldin Arnaldo	»	45,495	»
16. Rossi Gino	»	45,192	»
17. Bellinello Alfredo	»	45,074	»
18. Bezzi Bruno	»	44,934	»
19. Ferrarese Ezio	»	44,788	»
20. Chiarato Gianfranco	»	44,600	»
21. Lorenzi Giuseppe	»	44,497	»
22. Poletti Giorgio	»	44,259	»
23. Milan Adriano	»	44,127	»
24. Cattozzo Giuseppe	»	44,101	»
25. Natale Luigi	»	44,014	»
26. Tommasin Enzo	»	43,898	»
27. Cupitò Pier Mario	»	43,700	»
28. Domenicali Giacomo	»	43,609	»
29. Marchetti Giulio	»	43,598	»
30. Carlotti Pietro	»	43,365	»
31. Melega Luigi	»	43,337	»
32. Biasin Gianfranco, coniugato	»	43,330	»
33. Bonello Lino	»	43,330	»
34. Sponton Carlo	»	43,074	»
35. Cichella Ettore	»	43,045	»
36. De Pascale Nicola	»	42,890	»
37. De Prà Eligio	»	42,860	»
38. Casna Francesco	»	42,738	»
39. Recca Mario	»	42,366	»
40. Marchetto Renato	»	42,209	»
41. Formenton Dante	»	42,000	»
42. Benedetti Luigi	»	41,745	»
43. Venturelli Giovanni	»	40,063	»
44. Brigo Luigi	»	40,018	»
45. Maffessoli Mario	»	40,000	»
46. Spinello Giocondo	»	39,817	»
47. Carbonin Danilo	»	39,737	»
48. Tinelli Luigi	»	39,507	»
49. Modonese Giustiniano	»	39,401	»
50. Tesei Giuseppe	»	39,000	»
51. Tesei Paolo	»	38,000	»
52. Mella Francesco	»	37,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori della sede a fianco indicata.

1) Brugnolo Luigi: Rovigo (3ª condotta urbana);

2) Duner Mario: Castelguglielmo (condotta unica);

3) Bertazza Antonio: Giacciano con Baruchella (1ª condotta-capoluogo);

4) Scaranello Giovanni: Papozze (condotta unica);

5) Bozzolan Giacomo: Consorzio fra i comuni di Porto Tolle e Contarina (comprendente le località di Cà Venier Cà Pisani Villaregia e Cà Pasta);

6) Alberti Italo: Occhiobello (1ª condotta capoluogo e frazione di Gurzone).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: MARRA

(4065)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.